

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12214

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 24 febbraio 2012 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- premesso che, altresì, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'INFN partecipa a Bandi, Avvisi e Inviti per il finanziamento di attività di ricerca, formazione, sviluppo e trasferimento tecnologico, emanati dai Ministeri, dalle Regioni, dall'Unione Europea, da Fondazioni bancarie e da altri Enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
- premesso che una parte consistente dei Bandi suddetti sono emanati dalle Regioni o da altri Enti, pubblici o privati, a carattere regionale e per finalità di crescita e sviluppo del territorio regionale di riferimento, in favore di Università, Enti di ricerca o altri soggetti presenti nel territorio interessato;
- premesso che, in base all'articolo 19 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare risulta articolato e composto in una pluralità di Strutture dotate ciascuna, pur nella necessaria coordinazione funzionale di tutte, di una propria distinta autonomia organizzativa, gestionale ed operativa;
- premesso che le Sezioni dell'Istituto sono allocate e operano in stretta sinergia con i Dipartimenti di Fisica delle Università italiane dotati di regola di una ampia e marcata autonomia operativa e gestionale;
- premesso che le Strutture INFN, e le Sezioni in particolare, sono caratterizzate da un significativo collegamento con il territorio di riferimento e, nello svolgimento

delle proprie attività istituzionali, intrattengono numerosi e proficui rapporti di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, società, imprese, consorzi e società di ricerca presenti nel territorio;

- premesso che una parte consistente dell'attività dell'Istituto, e delle sue Strutture in particolare, si svolge altresì in ambito internazionale dove l'Istituto collabora a esperimenti nei maggiori centri di ricerca europei e mondiali e ha attivato numerose e importanti collaborazioni con le principali Università e Istituzioni estere che operano nei settori istituzionali di attività dell'INFN;
- premesso che una parte significativa delle attività anzidette si svolge in ambito locale e con l'utilizzo di personale, risorse, attrezzature e risorse finanziarie presenti nella Struttura e senza impegnare personale, risorse e attrezzature di altre Strutture o del Bilancio dell'Istituto;
- visto l'articolo 12, comma 4, lettera r) dello Statuto secondo cui il Consiglio Direttivo "*formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza*" nonché la successiva lettera s) che riserva al Consiglio Direttivo la competenza "*in materia di bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica (...) che esulano dalla competenza dei Direttori*";
- ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dalle lettere r) e s) del citato articolo 12, comma 4 dello Statuto al fine di consentire alle Strutture dell'Istituto di provvedere autonomamente all'attivazione di quei rapporti di collaborazione scientifica, nonché partecipare a Bandi, Inviti e Avvisi, caratterizzati da un ambito territoriale di riferimento circoscritto e pertinente alle singole Strutture, riservando altresì alla competenza del Consiglio Direttivo l'attivazione di quei rapporti di collaborazione o la partecipazione a Bandi, Inviti e Avvisi che, per le caratteristiche della controparte, la natura della collaborazione, le risorse necessarie o le conseguenze a carico dell'Istituto sembra opportuno riservare alla competenza del Consiglio Direttivo;
- viste le osservazioni pervenute sulla bozza di Disciplinare distribuita ai componenti del Consiglio Direttivo in data 26 gennaio 2012;
- visti gli articoli 3, comma 1, lettera c) e 5, comma 1, lettera c) dello schema di Disciplinare di cui alla presente deliberazione che riservano ai Direttori delle Strutture dell'Istituto la competenza in materia di, rispettivamente, "Bandi e Inviti" e di "Accordi di Collaborazione Scientifica" che comportino "un onere finanziario che trova copertura esclusivamente con le assegnazioni in favore della Struttura";
- premesso che, pertanto, gli oneri derivanti all'Istituto dalle Convenzioni o Accordi di Collaborazione Scientifica nonché dalla partecipazione a Bandi, Inviti e Avvisi

attribuiti alla competenza dei Direttori delle Strutture dell'Istituto secondo quanto previsto nel presente Disciplinare trovano copertura con le assegnazioni in favore delle Strutture dell'Istituto negli esercizi di competenza;

- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di approvare il "DISCIPLINARE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE A BANDI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI COMPETENZA DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Disciplinare di cui al precedente numero 1 entra in vigore a partire dal 1 marzo 2012.

DISCIPLINARE IN MATERIA PARTECIPAZIONE A BANDI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI COMPETENZA DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Capo I
Principi generali

Articolo 1
(Ambito)

1. Il presente Disciplinare definisce gli ambiti di competenza dei Direttori delle Strutture dell'INFN nelle materie previste dall'articolo 12, comma 4, lett. r) dello Statuto nonchè le linee guida cui i Direttori debbono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni ad essi riconosciute.
2. Il presente Disciplinare non si applica ai contratti di ricerca, di licenza e alle attività in conto terzi per i quali valgono le disposizioni specifiche per essi dettate.

Articolo 2
(Programmazione)

1. I Direttori delle Strutture dell'INFN esercitano le attribuzioni riconosciute con il presente Disciplinare nel quadro ed in coerenza con la programmazione ordinaria dell'Istituto e in modo da non arrecare ritardo o pregiudizio alle attività programmate e in corso in base alle procedure di programmazione scientifica e finanziaria in vigore nell'Istituto.

Capo II
Competenza dei Direttori delle Strutture dell'INFN

Articolo 3
(Bandi e Inviti)

1. I Direttori delle Strutture dell'INFN sono competenti per tutti gli atti e documenti necessari, presupposti e conseguenti in materia di partecipazione a Bandi, Avvisi e Inviti emessi da Enti, pubblici o privati, della Regione di appartenenza a condizione che il Progetto di ricerca, sviluppo o formazione per il quale viene presentata domanda di finanziamento:
 - a) si svolga in ambito locale e comunque entro i confini della regione di appartenenza;
 - b) comporti, salvo quanto previsto all'articolo 4.3, l'utilizzo di risorse (personale, conoscenze, competenze, attrezzature e mezzi di calcolo) già disponibili presso la Struttura o da acquisire con il finanziamento richiesto;
 - c) comporti un onere finanziario che trova copertura esclusivamente con le assegnazioni in favore della Struttura;
 - d) se prevede oneri finanziari diretti, questi non possano superare la complessiva somma di euro 50.000,00 per tutta la durata del progetto;
 - e) non comporti, una volta terminato, alcun onere a carico dell'Istituto o di altra Struttura dell'INFN;
 - f) non preveda la costituzione di Consorzi, società o altri organismi associativi stabili. Può invece prevedere la costituzione di apposite associazioni temporanee di scopo o di imprese di durata non superiore a quella del progetto.
2. Non rientra nella competenza dei Direttori la partecipazione a Bandi, Avvisi e Inviti di cui al presente articolo che preveda per la Struttura un finanziamento superiore a euro 500.000,00, nonchè la partecipazione a quelli emessi da Ministeri, da Enti pubblici e privati a carattere

ultraregionale, nonché la partecipazione a bandi e Inviti di Enti internazionali, stranieri e comunitari.

Articolo 4

(Modalità di partecipazione)

1. Le Strutture dell'INFN possono partecipare ai Bandi di cui al precedente articolo autonomamente o in collaborazione con altri Enti, in qualità di capofila proponente o di partecipante.
2. Non è consentita la partecipazione autonoma di più Strutture alla stessa domanda di finanziamento o allo stesso Bando.
3. Nel caso in cui allo stesso Bando siano interessate più Strutture queste dovranno partecipare in forma coordinata tramite domanda appositamente presentata da una di esse.
4. La partecipazione ai Bandi e agli Inviti di cui al precedente articolo, di regola, non coinvolge né impegna in alcun modo competenze o risorse disponibili presso altra Struttura dell'INFN, salvo quanto previsto al precedente comma 3.

Articolo 5

(Convenzioni e Accordi di collaborazione scientifica)

1. I Direttori delle Strutture dell'INFN sono competenti per tutte le Convenzioni, gli Accordi di collaborazione scientifica e gli Atti, comunque denominati, con Università, Istituti di istruzione, Enti, consorzi, società ed imprese pubbliche e private, locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, relativi ad attività di ricerca, sviluppo e formazione che:
 - a) si svolge in ambito locale e comunque entro i confini della regione di appartenenza o anche presso le sedi di attività dell'altra parte, se internazionale, comunitaria o straniera;
 - b) comporta l'utilizzo di risorse (personale, conoscenze, competenze, attrezzature e mezzi di calcolo) già disponibili presso la Struttura;
 - c) comporta un onere finanziario che trova copertura esclusivamente con le assegnazioni in favore della Struttura;
 - d) se prevede oneri finanziari diretti questi non possono superare la complessiva somma di euro 50.000,00 per tutta la durata della Convenzione;
 - e) ha una durata prevista non superiore a trentasei mesi;
 - f) non comporta, una volta terminata, alcun onere a carico dell'Istituto o di altra Struttura dell'INFN;
 - g) non prevede la costituzione di Consorzi, società o altri organismi associativi stabili;
 - h) prevede per l'Istituto un'entrata non superiore a euro 50.000,00 per l'intera durata della Convenzione.

Articolo 6

(Esclusioni)

1. Sono in ogni caso riservate alla competenza del Consiglio Direttivo:
 - a) le Convenzioni Quadro di collaborazione con le Università italiane e straniere;
 - b) le Convenzioni, o gli Atti comunque denominati, con le Università che disciplinano laboratori comuni o specifiche iniziative in maniera stabile;
 - c) le Convenzioni Quadro di collaborazione con gli Enti pubblici di Ricerca, nazionali, internazionali e stranieri;

- d) le Convenzioni, o gli Atti comunque denominati, con i Ministeri, gli altri Enti pubblici Nazionali e con le Regioni;
- e) le Convenzioni Quadro e gli Accordi Quadro di collaborazione con Enti, laboratori, consorzi, società ed imprese pubbliche e private, locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
- f) le Convenzioni e gli Accordi che comportano oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Istituto, ulteriori rispetto a quelli già disponibili nelle assegnazioni annuali delle Strutture, o che prevedono attività che coinvolgono più Strutture;
- g) le Convenzioni, o gli Atti comunque denominati, che prevedono per l'Istituto un'entrata superiore ad euro 50.000,00.
- h) le Convenzioni e gli Atti comunque denominati che prevedono o disciplinano la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Società o altri organismi associativi stabili.

Capo IV **Disposizioni comuni**

Articolo 7

(Coinvolgimento del Consiglio di Struttura)

1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente Disciplinare, il Direttore si avvale della consulenza del Consiglio della Struttura in relazione ai problemi connessi con il funzionamento della Struttura stessa, con le attività di ricerca, programmate o in corso, e con la disponibilità di personale, risorse e attrezzature.

Articolo 8

(Obblighi di informazione preventiva)

1. Dell'intenzione di partecipare ad un Bando o stipulare una Convenzione deve essere data preventiva e tempestiva informazione alla Giunta Esecutiva dell'Istituto con indicazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'iniziativa, degli altri eventuali partecipanti, delle attività previste a carico della Struttura, delle risorse, già disponibili presso la Struttura o da acquisire, destinate all'iniziativa e di ogni altra informazione ritenuta rilevante.
2. Resta salva la facoltà per la Giunta Esecutiva di portare l'iniziativa all'esame e all'approvazione degli Organi Direttivi dell'Istituto.

Articolo 9

(Coordinamento con le attività e con le normative dell'Istituto)

1. Per le Convenzioni di cui al precedente articolo 5 stipulate con Università, Enti, Società ed imprese pubbliche e private, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri con le quali l'Istituto ha sottoscritto una apposita Convenzione Quadro, debbono essere osservate le disposizioni, anche procedurali, dettate nella Convenzione stipulata dall'Istituto.
2. Per la partecipazione a bandi di cui all'articolo 3 o per la definizione di Convenzioni di cui all'articolo 5 che siano riferibili a specifici esperimenti o a Progetti Strategici dell'Istituto, il Direttore deve acquisire il parere, rispettivamente, del Presidente della Commissione Scientifica Nazionale competente o del Responsabile del Progetto Strategico interessato.

3. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente Disciplinare, i Direttori sono tenuti al rispetto delle normative, di legge e regolamentari, applicabili all'Istituto nonchè delle deliberazioni, dei Disciplinari, delle disposizioni e delle circolari adottate dagli Organi e dagli Uffici dell'Istituto.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'esercizio delle attribuzioni riconosciute ai Direttori delle Strutture INFN con il presente Disciplinare non possono derivare oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Istituto oltre a quelli già disponibili nelle assegnazioni annuali delle Strutture medesime.
2. Le entrate derivanti dalla partecipazione ai Bandi di cui all'articolo 3 e dalla sottoscrizione delle Convenzioni di cui all'articolo 5 sono rese disponibili mediante deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo di variazione del Bilancio di Previsione e contestuale attribuzione ai capitoli di spesa.

Articolo 11

(Disposizioni conclusive)

1. La Giunta Esecutiva è delegata a risolvere le questioni che dovessero insorgere sulla interpretazione ed applicazione del presente Disciplinare.
2. Entro i primi tre anni di applicazione il presente Disciplinare sarà sottoposto a verifica per eventuali modifiche ed integrazioni.